

ATTENTI ALL'I.R.A.P.!

Con il prossimo anno entrerà in vigore una nuova imposta: l'I.R.A.P. (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). Dei suoi effetti deleteri ce ne accorgeremo solo il 31/5 quando dovremo mettere mano al portafoglio per pagare le tasse.

Il Ministro Visco ha voluto la nuova imposta nel nome di due principi: il regionalismo e l'accorpamento fiscale. Se sono condivisibili i principi, non sono condivisibili i risultati.

La nuova imposta sarà infatti di competenza delle Regioni e sostituirà la c.d. "tassa sulla salute", l'ICIAP, la tassa sulla Partita Iva, l'imposta sul patrimonio delle imprese, i contributi sanitari dipendenti e pensionati e, infine, l'ILOR.

E' evidente la penalizzazione per la nostra categoria e per quelle di tutti i liberi professionisti già in sede di impostazione del tributo, poiché vengono accorpati tributi prima non dovuti (patrimoniale e ILOR, cancellata per i professionisti dal 1980 con pronuncia della Corte Costituzionale), e resi indeducibili, per l'indetraibilità dell'IRAP dalla dichiarazione dei redditi, contributi prima deducibili, come quello della c.d. "tassa sulla salute".

La base imponibile della nuova imposta è costituita dalla differenza tra i compensi percepiti e i costi inerenti

l'attività professionale, con esclusione dei costi per il personale dipendente, i collaboratori fissi e gli interessi passivi.

L'aliquota sarà pari al 4,25% con previsione di aumento sino ad un massimo di un punto percentuale a discrezione degli Enti locali.

Non si può non denunciare come, perché sia garantita l'invarianza del gettito fiscale complessivo, i professionisti debbano sopportare un aggravio della pressione fiscale, con traslazione di imposta (ILOR e patrimoniale) già gravanti esclusivamente sul sistema dell'impresa.

Tale inasprimento fiscale, iniquo ed insopportabile, costituisce un ulteriore ostacolo per il libero ed autonomo esercizio della professione forense.

L'indeducibilità di alcuni costi, effettivamente sostenuti, viola il principio costituzionale della capacità contributiva, tassando di fatto una parte di reddito inesistente.

Diversi autori hanno sottolineato, sulla stampa, i profili di incostituzionalità della nuova imposta, ma la Consulta difficilmente li rileverà.

Come afferma, infatti, argutamente Enrico De Mita sul Corriere della Sera del 13/11/97 "E' incostituzionale ma nessuno lo dirà. La Corte Costituzionale non scatena mai terremoti fiscali, quelli che fanno sparire in pochi secondi migliaia di miliardi di gettito".

Tale meccanismo impositivo scoraggia la creazione di nuovi posti di lavoro per dipendenti e collaboratori e determinerà inevitabilmente l'espulsione dal lavoro di una rilevante aliquota dei dipendenti e, comun-

que, favorirà la disoccupazione e il lavoro in nero.

L'IRAP è stata oggetto di critiche, anche violente, da parte dei diversi destinatari, tranne che da parte delle categorie dei liberi professionisti. I medias, televisione e giornali, hanno riferito delle proteste degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori, del mondo dell'impresa in genere, ma non hanno mai riferito di protesta alcuna da parte di Istituzioni o Organizzazioni di liberi professionisti, a dimostrazione che questi sono capaci solo di "mugugnare" quando devono mettere mano al portafoglio ma non sono capaci di dar vita ad efficaci e preventivi interventi.

Alle varie critiche il Ministro ha risposto che l'invarianza fiscale dovrebbe essere garantita dalla rimodulazione delle aliquote Irpef, pure oggetto di riforma, ma i primi commenti osservano che ciò potrebbe non essere sufficiente per le categorie che, come i professionisti, maggiormente subiscono la traslazione di carico fiscale effetto della nuova imposta.

Le prime proiezioni della stampa specializzata, combinando la nuova aliquota e gli scaglioni Irpef rimodulati, hanno verificato che i maggiori benefici sono per le fasce estreme di reddito, le più alte e le più basse, mentre vi è un aggravio più o meno accentuato per la gran parte dei contribuenti, e fra questi gli avvocati, situati in una forbice assai

ampia e cioè tra i 40.000.000 e i 260.000.000.


Il Consiglio Nazionale della Associazione Nazionale Forense, riunitosi in Firenze nei giorni 22-23/11/1997, conscio delle gravi conseguenze negative che tale nuova imposta avrà sul reddito degli avvocati ha deciso di invitare l'Organismo Unitario dell'Avvocatura ad intervenire, a nome di tutta l'Avvocatura, presso il Governo perché utilizzi la facoltà prevista dalla Legge Delega (art. 144 lettera F), riducendo l'aliquota da applicare ai professionisti nel rispetto del principio costituzionale della proporzionalità alla effettiva capacità contributiva.

Il Consiglio Nazionale dell'ANF ha altresì deliberato che in caso di mancato accoglimento da parte del Governo delle legittime istanze di equità fiscale e di rispetto dei principi costituzionali avanzate dall'Avvocatura, verrà proclamato lo stato di agitazione della categoria, con attivazione altresì presso le competenti sedi istituzionali, giudiziarie, e le forze sindacali e del lavoro autonomo e dipendente, per contrastare radicalmente l'iniqua imposta.

Da queste pagine invito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, l'Associazione Giovani Avvocati Bergamaschi, la Sezione bergamasca dell'Unione Italiana delle Camere Penali, tutti gli avvocati e praticanti avvocati iscritti negli Albi e negli Elenchi speciali perché diano la loro più massiccia adesione all'iniziativa dell'ANF.

E' un momento questo che deve vederci tutti uniti!

Antonio Maria Galli





Buon Natale e felice 1998!!!

In questi giorni l'atmosfera natalizia dovrebbe renderci più buoni.

I problemi nei quali ci dibattiamo, noi operatori della giustizia, sono tanti e per nessuno è facile lavorare; volere o no come è difficile per noi far capire ai nostri clienti gli ostacoli qualche volta insormontabili nei quali ci imbattiamo, così, ritengo, non sia bello per i magistrati trovarsi così oberati di cause e di processi e dover rinviare i procedimenti di anni ed anni negando, praticamente, giustizia a chi la chiede; ma anche i segretari, i cancellieri, i dattilografi, gli ufficiali giudiziari, la polizia giudiziaria, gli operatori delle carceri, tutti coloro che si muovono in questo pianeta giustizia, non si sentono a loro agio nello svolgere il loro lavoro.

Ritengo però importante una considerazione: è necessaria in tutti una gran buona volontà di collaborare gli uni con gli altri non dimenticando mai che, seppur su piani qualche volta diversi, l'oggetto della tutela deve essere il cittadino.

Modestia, professionalità, abnegazione nel lavoro, disponibilità, giusta retribuzione: in poche parole onestà! Questi dovrebbero essere gli obiettivi che ognuno di noi si prefigge e cerca di raggiungere.

Non è utopistico pensare che per tutti sia possibile dare il proprio apporto per raggiungere il fine di migliorare questa situazione fallimentare; è inutile continuare a sottolineare i tanti mali e le infinite situazioni inaccettabili; cominciamo, ognuno nel proprio campo, a darci da fare senza far rimbalzare le responsabilità magari sempre più in alto per scaricare le nostre coscienze.

Chi mi legge penserà: ma è solo l'atmosfera natalizia che ci rende più buoni, più generosi, meno graffianti?

Può darsi: almeno una volta all'anno cerchiamo di fare un esame di coscienza e riconoscere a chi si dà da fare nei vari campi nei quali operiamo che non è poi sempre negativo il nostro modo di agire come quello di chi ci sta vicino.

Il Sindacato è una forza che ha sempre operato, opera ed ope-

rerà a tutela della nostra categoria e che non deve solo trovare contrapposizioni con chi si muove al nostro fianco.

L'impegno ed il tempo di chi si espone in ambito sindacale non dovrebbe essere solo criticato; non è ignorando la collaborazione che Vi si chiede che si porta acqua al mulino della giustizia; certo è un grande mulino dove alcuni ingranaggi cigolano più degli altri, ma solo con una coordinazione generale si può cercare di ottenere più farina; a mio avviso, anzi ad avviso di tanti miei colleghi sindacalisti, la nostra associazione, l'Associazione Nazionale Forense, finalmente unita, è uno dei mezzi per cercare di far meglio, portando idee nuove, unità di intenti e per formare finalmente quello spirito di classe che sembra così difficile da raggiungere fra gli avvocati.

C'è gente, fra di noi, che perde giornate, sottrae tempo prezioso alla professione, per riunirsi, trovarsi, discutere, recarsi a proprie spese alle continue riunioni del Consiglio Nazionale (e noi bergamaschi siamo in tanti: ben quindici), organizzare convegni, incontri (l'ultimo che ha ottenuto enorme successo è quello su *jei net = ius e internet*) scrivere e, perché no, cercare di pubblicare puntualmente questo giornale; è tutto tempo perso? Lo facciamo per la sete del potere? Siamo proprio compatiti da tutti? Voglio illudermi che non sia così, che qualcuno apprezzi il nostro lavoro il nostro modesto, modestissimo apporto alla causa comune.

Ed una volta, almeno, gradiate, tutti Voi, non solo colleghi, ma donne e uomini di buona volontà che operate nel grande mondo della giustizia i più sinceri auguri di un Santo Natale di pace e di 1998 prospero, felice, ma soprattutto sereno! Nonostante tutto.

Il Direttore

Diritto e Rovescio

Periodico bimestrale del Sindacato Provinciale Forense fondato nel 1983.

Registrato al Tribunale di Bergamo al n. 30 R.S. al n. di ruolo 2004. Sede presso Sindacato Provinciale Forense - Pretura di Bergamo - Via Borsfuro.

Direttore responsabile: Claudio Gualdi

Direttore: Lucio Piombi

Redattori: Pier Enzo Baruffi; Paolo Corallo; Carlo Dolci; Antonio Maria Galli.

Collaboratori: Monica Baranca, PIERALBERTO BIRESSI, Alfredo De Liguoro; Mario Giannetta; Daniela Gilardi; Paolo Monari; Franco Offredi; Carlo Rota Bulò; Ernesto Tucci.

N.B. Gli articoli od i comunicati firmati impegnano solo gli autori e rappresentano il loro pensiero personale.

Stampa SIGRAF - Calvenzano (Bg)



A.N.F.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

COMUNICATO

Il Consiglio Nazionale dell'A.N.F., riunitosi a Firenze i giorni 22 e 23 novembre 1997, ha eletto quale Segretario Generale dell'Associazione in sostituzione del dimissionario **avv. Antonio Leonardi**, neo Presidente O.U.A., **l'avv. Sergio Paparo di Firenze** e, su proposta dello stesso, i componenti del Direttivo Nazionale nelle persone degli avv.ti: **Salvatore Biancarosa (Catania)**, **Fiorella Ceriotti (Busto Arsizio)**, **Bruno Di Pietro (Napoli)**, **Antonio Mari Galli (Bergamo)**, **Micheline Grillo (Bologna)**, **Giuseppe Larato (Taranto)**, **Gian Galeazzo Monarca (Milano)**, **Giuliano Pelà (Roma)**, **Cesare Piazza (Firenze)** e **Andrea Zavagli (Firenze)**.

Alla conclusione dei lavori, aperti con l'introduzione del Presidente **Pier Enzo Baruffi** e la relazione del Segretario uscente **Antonio Leonardi**, il Consiglio Nazionale ha approvato le mozioni riguardanti, rispettivamente, l'accesso e l'ordinamento professionale, il Giudice Unico di I° grado, i rapporti tra A.N.F.-O.U.A.-Camere Penali e l'IRAP.

Cassa di Previdenza... mon amour?

La Cassa di Previdenza Forense, diciamo francamente, non è mai stata nel cuore degli avvocati, la sua propensione ad interessarsi un po' troppo assiduamente dei nostri redditi l'ha fatta apparire spesso più una succursale dell'Ufficio delle Imposte che la necessaria e vigile custode della nostra vecchiaia. Negli ultimi anni, da quando le pensioni erogate hanno cessato di avere la consistenza di una matassa di zucchero filato, senza averne le dimensioni, il nostro atteggiamento è andato lentamente cambiando. Ma è ancora lontano il momento in cui riusciremo a vedere la Cassa come madre, sorella e figlia premurosa e attenta alle nostre necessità, specie nei momenti bui dell'esistenza.

La Cassa peraltro non lesina sforzi per avvicinarsi agli avvocati e farsi apprezzare nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali. La riscossione dei contributi è particolarmente curata e la sanatoria della fine di giugno ha consentito di riordinare decine di migliaia di posizioni irregolari. Ora chi sbaglia rischierà grosso, perché con il 1998 dovrebbero iniziare i controlli incrociati con i dati forniti dal Ministero delle Finanze. L'iniziativa non deve essere vista come punitiva, ma come garanzia che la schiera dei furbi non potrà continuare a penalizzare i colleghi corretti, facendo mancare alla Cassa quella massa di denaro che le consentirebbe di assestare definitivamente il proprio bilancio per i prossimi trent'anni e anche più, consentendo magari di ridurre la percentuale del contributo soggettivo.

Altro campo in cui la Cassa ha speso energie e danaro è quello della riorganizzazione degli uffici e nella ristrutturazione della sede. La privatizzazione ha dato una spinta decisiva alla efficienza degli uffici e alla loro razionalizzazione. Il processo che dovrà dare agli avvocati italiani uno strumento previdenziale agile ed efficiente, oltre che economicamente solido, sta andando avanti con grande celerità, tanto che si può prevedere il suo completamento in tempi

risorse. La rivoluzione copernicana determinata da Giuseppe Botta nei due anni della sua presidenza ha insegnato che i denari non devono stare fermi e che, senza rischi, si possono ottenere plusvalenze eccezionali.

La rendita del patrimonio mobiliare della Cassa ha raggiunto cifre di centinaia di miliardi ogni anno.

Negli ultimi due anni si sono invece bloccati gli investimenti immobiliari, che avrebbero potuto concretarsi in affari eccellenti, vista

la depressione del mercato e alcune ottime offerte esaminate dalla Commissione Patrimonio e Bilancio da me coordinata. E' impegno costante del sottoscritto di convincere il Consiglio di Amministrazione a riprendere gli investimenti nel settore. E' tuttora allo studio la possibilità di creare una struttura per la gestione della previdenza complementare, che peraltro nel lavoro autonomo trova qualche difficoltà di definizione se non saranno previsti consistenti vantaggi fiscali.

Da ultimo vorrei ricordare che la Cassa sta predisponendo una "carta servizi", che dovrebbe fornire agli avvocati italiani molte facilitazioni. Le più interes-

santi e importanti saranno le convenzioni con primarie compagnie assicuratrici per la stipulazione a prezzi scontatissimi di polizze malattie e sulla responsabilità professionale. La sua disponibilità è prevista dal primo gennaio.

Carlo Dolci

MOZIONE SUL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

Il Consiglio Nazionale della A.N.F. riunitosi a Firenze nei giorni 22 e 23 novembre 1997

ESPRIME

seria preoccupazione e ampia riserva sulla metodologia seguita per la emanazione della normativa istitutiva del giudice unico di primo grado per l'assoluta e totale mancanza di consultazione dell'Avvocatura sullo schema di decreto delegato, su cui è mancata qualsiasi informazione preventiva,

OSSERVA

un evidente eccesso, nell'uso della delega, per l'emanazione del dettato normativo, specie in relazione alla formazione del ruolo dei magistrati onorari di Tribunale.

RILEVA

che la formazione di tale ruolo, unitamente alle norme sui giudici aggregati alle sezioni stralcio, completa il disegno iniziato con il Giudice di Pace, di un doppio binario di giurisdizione. Tale reclutamento dimentica del tutto le posizioni di ferma opposizione dell'Avvocatura alla creazione del detto doppio binario, alla utilizzazione in tale direzione di magistrati onorari senza che fosse minimamente affrontato il nodo del numero di quelli togati rispetto alla mole del contenzioso. La relativa scelta, infine, dimentica la incompatibilità rilevata dal CNF e dai Consigli degli Ordini tra l'iscrizione all'albo ed al registro e la funzione di Vice-Pretore onorario

OSSERVA

inoltre come la compressione della riserva di collegialità realizzi una tendenziale monocraticità per cui, sotto la pretesa di efficienza, si assegnano più ampi poteri dispositivi al giudice.

RITIENE

- a) che debba essere attentamente valutata la costituzionalità di un ruolo di Magistrati onorari;*
b) che in sede di Commissione parlamentare, a cui la questione è stata demandata dal Governo, debba provvedersi all'ampliamento della riserva di collegialità, soprattutto nel processo penale, per i giudizi di maggiore rilevanza giuridica, economica e sociale.

molto ravvicinati.

Per altro verso è in evoluzione continua, e a volte vertiginosa, l'attività che riguarda gli investimenti mobiliari. Le grandi somme che la Cassa si trova ad amministrare consentono di trarre grandi vantaggi dall'impiegare al meglio le

L'A.N.F. rinnova il suo vertice: Sergio Paparo segretario generale

Un Consiglio Nazionale molto affollato (oltre 100 presenti, tra cui una decina i bergamaschi) e partecipato quello tenutosi a Firenze all'Hotel Baglioni il 22-23 novembre u.s.

L'interesse e l'attesa erano grandi e giustificati dagli argomenti all'ordine del giorno: l'introduzione del Presidente che, negli ultimi tempi, aveva assunto interinalmente le funzioni di Segretario a seguito delle dimissioni dell'avv. Leonardi, per incompatibilità statutaria con la nuova carica di Presidente dell'OUA; la relazione del Segretario uscente e, soprattutto, l'elezione del nuovo Segretario Generale e contemporaneamente del nuovo Direttivo.

Vi era grande voglia di discutere nell'ANF, dimostrata dal notevole numero di interventi - oltre 30 - nelle due giornate del Consiglio Nazionale.

Gli argomenti toccati i più vari: lo stato dell'Avvocatura dopo il Congresso di Trieste-Grado e l'elezione di Antonio Leonardi alla presidenza dell'OUA; le iniziative del Governo in materia di Giustizia, in particolare l'istituzione del Giudice Unico di primo grado; le questioni relative all'accesso e alla riforma dell'ordinamento forense, nonché quelle riguardanti le novità fiscali (IRAP); l'astensione dalle udienze proclamata dalle Camere Penali e la loro presa di posizione contro l'OUA; infine, la situazione interna di ANF, chiamata al delicato passaggio del rinnovo del suo vertice a pochi mesi dalla costituzione.

Assieme alla generale soddisfazione per l'elezione di Leonardi a Presidente dell'OUA, con il conseguente forte impulso di rinnovamento e di iniziativa, sono tuttavia apparse alcune preoccupazioni per i futuri assetti interni di ANF fugate, però, dalla generale convinzione che il gruppo dirigente uscito dal congresso di Chianciano avesse dato buona prova per capacità di direzione e coesione, in unità di intenti e di sentire, dimostrando che l'unificazione era un fatto compiuto e acquisito nella consapevolezza di tutti.

Commozione ha suscitato, poi, il ringraziamento di Antonio Leonardi a tutti i consiglieri per l'importanza e la ricchezza dell'esperienza sindacale ed associativa, vera scuola di vita e di professione, che proprio grazie alla condivisione di ideali e all'impegno da parte di tanti consente il successo individuale.

E di questo dobbiamo, infatti, tutti noi essere convinti: della necessità di lavorare insieme, di metterci a disposizione e di confrontarci con gli altri per favorire la crescita collettiva che

è il presupposto per il successo dell'associazione e, nel contempo, di ciascuno di noi.

Tra i molti interventi pregevoli desidero ricordare, oltre quello di Mario Giannetta, encomiabile per entusiasmo e volontà di partecipazione, sull'importanza assunta dall'Avvocatura e sulla necessità che venga considerato il suo peso politico, quello dell'avv. Viciconte di Firenze sulla recente, e innovativa, direttiva comunitaria per l'esercizio permanente della professione forense in uno stato membro diverso da quello in cui si è stati abilitati.

Per quanto riguarda l'elezione del nuovo Segretario, nonostante alcune polemiche della vigilia su presunti "giochi fatti", la situazione si presentava abbastanza tranquilla, poiché vi era un solo candidato e cioè l'avv. Sergio Paparo, già segretario del Sindacato di Firenze.

Paparo ha presentato il suo programma con un intervento importante, completo, organico che ha certamente convinto sulle capacità di analisi e di proposta del candidato alla segreteria il quale si è guadagnato un'elezione quasi plebiscitaria: su 160 votanti, presenti personalmente o per delega, Sergio Paparo ha avuto ben 148 voti!

Con Sergio Paparo è stato eletto anche il nuovo direttivo, composto da Fiorella Ceriotti di Busto Arsizio, Bruno Di Pietro di Napoli, Antonio M. Galli di Bergamo, Michelina Grillo di Bologna, Giuseppe Larato di Taranto, Gian Galeazzo Monarca di Milano, Giuliano Pelà di Roma e Andrea Zavagli di Firenze, già membri del precedente Direttivo, e da Cesare Piazza, neo-Segretario di Firenze e Salvatore Biancarosa di Catania, che hanno sostituito i dimissionari Antonio Leonardi e Paolo Mirandola.

Il Consiglio Nazionale, alla conclusione dei lavori, ha approvato quattro importanti ordini del giorno su: accesso della professione e ordinamento professionale; IRAP e questione fiscale; Giudice Unico di primo grado; rapporti ANF-OUA-Camere Penali.

L'ANF, concluso positivamente questo passaggio interno, può ora riprendere con rinnovato slancio il proprio cammino per rispondere alle attese di tutti gli iscritti e, ancora di più, per favorire nuove e sempre maggiori adesioni, che già stanno pervenendo, di singoli e associazioni.

Pier Enzo Baruffi

PANCROMATIC
macchine e accessori per ufficio

Agenzia Gestetner per Bergamo e provincia

**FOTOCOPIATRICI - TELEFAX - RILEGATORI - FOTOSTAMPATORI - STAMPANTI LASER
PRODOTTI MULTIFUNZIONALI - MOBILI UFFICIO - ASSISTENZA TECNICA**

via Suardi, 6 - Bergamo - Tel. 035/230.750

CITTA'
intasca

Per i vostri annunci:
Tel. 035/249075 - Fax 035/230606

INTERNET:
<http://www.uninetcom.it/lavoce>

E. MAIL:
edinord@uninetcom.it

Anno XX
Dal 4/10 al 10/10/97

n. 35

di Bergamo La Voce

L. 2.500

SETTIMANALE DI CRONACA - SPORT - INSERZIONI GRATUITE

HOBBY ARGON - Sped. in A.P. - art. 2 Comma 20/b - Legge 662/96 - Filiale di Bergamo



TUTTI I SABATI IN EDICOLA

**Bitto, lo psicologo
del Tribunale**

Idee a rovescio

a cura di Bracotone

Cessata la polemica con Dolci, che mi ha completamente distrutto, ahimé la mia vena si sta esaurendo. Non posso criticare i Giudici perché secondo Dolci sono intoccabili, non posso citare articoli e libri perché secondo Dolci questi articoli e questi libri non contano nulla, non posso manifestare idee strane perché Dolci altrimenti mi piattonna. Sono a terra, sono morto.



E' quindi inutile, caro Direttore, che tu mi solleciti. Per questo numero del giornale non scriverò nulla.



E del resto, cosa c'è ormai da dire? I rimbrotti li ho già fatti. E me le sono sentite. E allora dovrei passare agli elogi. Potrei anche farlo. Vuoi che provi? Provo.



Elogio i rinvii delle cause al 2003. Quando si assume un impegno occorre mantenerlo. Quindi il 2003 ci sarà. Elogio i Giudici di Pace che liquidano, per una causetta, 5.000.000 di spese. Una volta o l'altra la manna capiterà anche a me. Elogio i Giudici dei sequestri, che, pur in carenza di urgenza alcuna, fissano l'udienza a tre giorni di distanza, obbligandomi a lavorare di notte (e chi lavora di notte non pecca). Elogio la nuova norma riguardante le esecuzioni mobiliari, per cui, se io precedente rinunciò all'asta, devo pagare una percentuale sul mio credito (mi ha fatto aguzzare l'ingegno e ho già escogitato il sistema per non pagare questo balzello furfantesco).



Ecco, caro Direttore. Ho elogiato. Spero che Dolci sarà contento. In fin dei conti la Giustizia è una cosa seria.



Passiamo ad altro. Contro l'IREP o IRAP (imposta rapi-

na) farò sciopero. Non so ancora in che modo, ma farò sciopero. Forse lo sciopero della fame. Elogio quindi questa volta il Fisco, che mi farà dimagrire, come devo, per la mia salute.



Lo Stato ci preleva quasi il 54%. Ci rimane il 46%. Un amico mi ha detto: "Non è male. Col 46% si governa l'Italia".



So che non c'entra niente, ma la battuta mi è piaciuta. Non piacerà però a Dolci, ne sono certo. "Guarda Bracotone come è ridotto", dirà. Ma sbaglia. Io sono ridotto così da sempre.



La Corte di Brescia, nel disporre una prova, così ha decretato: "Ammette ecc. ecc. ... Fissa l'udienza del ... avanti al Consigliere designato". Stop. Il Consigliere non si sa chi è. Mi sono arrabattato. Poi ho telefonato, faxato, scritto. Infine l'ho saputo. Ma la prova si terrà fra due giorni e non farò a tempo a citare il teste. Penso di andarlo a prelevare a casa sua travestito da Carabiniere.



Giorgio Vasari (quello de Le Vite) gli architetti li chiama architettori (pittori, scultori, architettori). Ho scritto ad un architetto denominandolo architetto. Mi ha risposto con una lettera di insulti. La cultura non paga.



E' vero, caro Direttore. Sono a corto di argomenti. Per questo numero del giornale non scriverò nulla. Per il prossimo però farò tremare a tutti le vene e i polsi.

Ogni sabato
in edicola

La Voce

di Bergamo

- Cronaca
- Sport
- Inserzioni gratuite

“NOTIZIE UTILI”

a cura di D.L.

L'iniziativa del Sindacato unitamente al Consiglio dell'Ordine, volta a risolvere i ben noti problemi sorti nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari ha avuto ulteriore seguito.

Il 12 novembre scorso si è tenuta una riunione, promossa dal Presidente del Tribunale dott. Luigi Bitto, alla quale sono stati invitati i Giudici dell'Esecuzione, il Presidente del Collegio notarile dott. Alessandro Volpi, il Conservatore dei RR.II. in persona della dott.ssa Ofelia Palmisani, il Presidente del Consiglio dell'Ordine, il Presidente ed il Segretario, nonché relatore, del nostro Sindacato.

Nel corso dell'ampia disamina che ha portato a focalizzare i vari aspetti dell'attuale situazione si è avuta sostanzialmente conferma che la soluzione dei problemi che affliggono la Conservatoria, determinando l'impossibilità di ottenere idonee certificazioni, sembra oggi molto lontana.

Infatti, come già il Sindacato aveva fatto puntualmente rilevare, l'opera attualmente in corso che prevede l'inserimento di tutti i dati relativi alle formalità di iscrizione e trascrizione nel nuovo sistema meccanografico di recente istituzione, in modo da coprire così l'intero arretrato, non è così semplice come potrebbe sembrare e quindi potrebbe richiedere, una volta che sia stata finalmente completata, un ulteriore controllo per rilevare eventuali errori.

Preso quindi atto che non vi sono ragionevoli speranze che la situazione in Conservatoria possa normalizzarsi in tempi brevi i rappresentanti dell'Avvocatura hanno insistito nella opportunità di poter nuovamente considerare quale equipollente della documentazione richiesta dal 567 c.p.c. la certificazione notarile.

Al riguardo il notaio dott. Alessandro Volpi ha avuto modo di precisare e chiarire come tali certificazioni siano anche normalmente rese dai notai agli istituti di credito in occasione della concessione di mutui ipotecari e che pur necessariamente fondandosi su banche dati (create dallo stesso consiglio notarile sin dal 1982 per ovviare alla situazione di disservizio già al tempo insostenibile), sono sempre personalmente verificate e certificate dal notaio anche se nei limiti della documentazione disponibile.

Si è peraltro avuto modo di far rilevare come il disegno di legge n. 1800/S presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia il 27 novembre 1996 al Senato, che si riporta in calce integralmente, preveda testualmente fra l'altro la possibilità di sostituire le documentazioni ipocatastali con certificato notarile.

I Giudici, da parte loro, pur mostrandosi sensibili all'importanza che il problema riveste

non solo per i diretti interessati e cioè per i singoli creditori, ma per l'intera società, hanno manifestato l'intenzione di mantenere ferma per ora la posizione assunta recentemente nel senso di concedere l'acquisizione della certificazione notarile al solo fine di portare avanti la procedura fino al momento della fissazione dell'asta, richiedendo comunque per tale occasione, la certificazione ipocatastale.

Da parte del nostro Sindacato e del Consiglio dell'Ordine si è viceversa insistito nella richiesta formulata, anche alla luce del disegno di legge di cui sopra, sottolineando che la parziale modifica del decreto assunto dai Giudici dell'esecuzione nel giugno scorso nel senso sopra precisato, può essere considerata positivamente solo se vista come un provvedimento temporaneo in attesa di risolvere definitivamente il problema.

Peraltro, preso atto che tale parziale modifica concede in pratica almeno altri 5 mesi circa prima che le procedure vengano nuovamente bloccate per la mancanza della documentazione al momento di disporre le aste, si è deciso di aggiornare la riunione al prossimo mese di febbraio.

Nel frattempo le parti si sono ripromesse di interpellare e sollecitare il Ministero di Grazia e Giustizia, il C.S.M. e l'O.U.A. affinché venga approvato quanto prima il Disegno di legge presentato attualmente giacente presso la Commissione Giustizia del Senato in sede deliberante.

Disegno di legge n. 1800/S recante: "Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai", presentato dal Ministro di grazia e giustizia il 27 novembre 1996 al Senato della Repubblica.

Relazione

Art. 1 - Documenti da allegare all'istanza di vendita

Art. 2 - Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto

Art. 3 - Ricorso al giudice dell'esecuzione

Art. 4 - Delega ai notai delle operazioni di vendita con incanto

Art. 5 - Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto

Art. 1

(Documenti da allegare all'istanza di vendita)

1. Il secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Al ricorso si debbono unire l'estratto del catasto e delle mappe censuarie nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Art. 2

(Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto)

1. Dopo l'articolo 591 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

Art. 591 - bis (Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto). Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli articoli 576 e seguenti.

Il notaio delegato provvede:

- 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio di un esperto nominato dal giudice;
- 2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
- 3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;
- 4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sull'istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;
- 5) alla esecuzione delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
- 6) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

In caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto, il notaio provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attività che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal notaio delegato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.

Il notaio provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività e delle attività, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il notaio ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Analogamente il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso un istituto di credito indicato dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto.

Art. 3

(Ricorso al giudice dell'esecuzione)

1. Dopo l'articolo 591 - bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

Art. 591 - ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo con ricorso al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Avverso gli atti del notaio delegato è sempre proponibile opposizione agli atti esecutivi a norma dell'articolo 617.

Art. 4

(Delega ai notai delle operazioni di vendita con incanto)

1. Dopo l'articolo 179 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

Art. 179 - bis (Delega ai notai delle operazioni di vendita con incanto). Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili.

Art. 5

(Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto)

1. Dopo l'articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

Art. 179 - ter (Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto). Il Consiglio notarile distrettuale comunica ogni anno ai Presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto dei beni immobili.

IL DIRETTORE

Caro Direttore,

personalmente ritengo molto importante portare a conoscenza dei lettori di D.R. un'ampia sintesi dell'intervento dell'avvocato Gaetano Viciconte molto apprezzato da tutti i presenti e da lui esposto al

Consiglio Nazionale della A.N.F. svoltosi a Firenze lo scorso 22 e 23 novembre.

L'argomento è di interesse generale e il collega, che mi permetto qui di riassumere, ci ha riferito

circa l'imminente adozio-

ne della direttiva comunitaria per la facilitazione dell'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.

Il testo della direttiva elaborato dal Consiglio dell'Unione europea il 24 luglio 1997, quale posizione comune (CE) n. 35/97, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 29 settembre 1997. Tale disciplina assume un carattere talmente innovativo da condizionare necessariamente il dibattito sulla riforma dell'ordinamento professionale forense all'interno di ciascun Stato membro, in quanto consente agli avvocati sia di continuare la propria attività nello Stato membro ospitante con il titolo professionale di origine sia di ottenere l'integrazione nella professione dello Stato membro ospitante, in conseguenza dell'esercizio della professione in tale Stato con il proprio titolo professionale di origine, dopo un certo periodo di tempo.

Rispetto alle precedenti più generali disposizioni, contenute nella direttiva 89/48/CEE, attuata nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, sul riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore relativi alla formazione professionale di durata minima triennale, l'inversione di tendenza appare evidente. Come è noto, la citata direttiva 89/48/CEE si basava su due principi fondamentali:

- il reciproco riconoscimento dei diplomi (art. 3), in base al quale l'avvocato non può vedersi rifiutato l'accesso e l'esercizio di tale professione in altro Stato membro;

- il potere di adattamento dello Stato ospitante (art. 4), che consente allo Stato ospitante di adottare misure di "compensazione" per il riconoscimento del titolo, nelle ipotesi alternative in cui risultano essere diverse sia la durata degli studi, sia le materie su cui è avvenuta la formazione, sia, infine, l'ambito delle prestazioni riferite alla professione esercitata nello Stato di origine.

La nuova direttiva in corso di adozione, specificamente riferita agli avvocati, prescinde da tali principi, in quanto, come già anticipato, viene riconosciuto:

- il diritto di esercitare la professione in tutti gli Stati membri con il proprio titolo professionale di origine,

facendo uso di questo titolo;

- il diritto di accedere alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante per l'avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine e che abbia comprovato l'esercizio per almeno tre anni di un'attività effettiva e regolare nello Stato membro ospitante nel diritto di tale Stato o, comunque, nel diritto comunitario.

L'applicazione di tale disciplina determina inevitabili conseguenze anche sotto il profilo del diritto interno, in quanto l'introduzione di siffatte condizioni per il godimento della libertà di stabilimento dell'avvocato, finisce per dare impulso ad una revisione delle regolamentazioni nazionali dell'ordinamento professionale, mediante una sorta di uniformazione verso il basso. Si pensi ad esempio alle due ipotesi contrapposte della Spagna, dove la laurea in giurisprudenza consente l'esercizio immediato della professione di avvocato, e della Germania, dove, invece, si è ammessi all'esame per Rechtsanwalt dopo un tirocinio pratico di almeno cinque anni. A seguito dell'applicazione della nuova disciplina comunitaria, l'avvocato spagnolo, divenuto tale subito dopo la laurea, non soltanto potrà esercitare con il proprio titolo in Germania, ma avrà diritto ad accedere all'albo degli avvocati tedeschi dopo tre anni di attività effettiva e regolare sempre in quello Stato, nel diritto tedesco comunitario.

Naturalmente un raffronto del tutto analogo potrà essere effettuato rispetto all'Italia, soprattutto nella prospettiva dell'approvazione delle recenti proposte legislative di riforma dell'ordinamento forense.

L'effetto, pertanto, sarà quello di riservare ai cittadini di alcuni Stati un trattamento diverso e più pregiudizievole rispetto a quello garantito, invece, ai cittadini di altri paesi membri, determinandosi un fenomeno generalmente indicato come "discriminazione a rovescio", con evidente disparità di trattamento a danno dei primi.

Per evitare che si verifichi tale effetto, la cui conseguenza nel nostro ordinamento potrebbe essere quella di una declaratoria di incostituzionalità della legge interna per violazione dell'art. 3 della Costituzione, sarebbe stata necessaria la preventiva armonizzazione della normativa di settore in tutti gli Stati membri. Ciò anche per impedire che si verifichino facili fenomeni di elusione delle restrizioni imposte in alcuni Stati per l'esercizio della professione forense, giacché basterebbe conseguire il titolo in uno Stato più "permissivo" per esercitare l'attività in un altro Stato più "rigoroso".

La strada che sarà imboccata in sede comunitaria non passa evidentemente in modo diretto attraverso la preventiva armonizzazione delle regolamentazioni di settore di tutti gli Stati, ma finisce per imporre una sorta di livellamento verso il basso di tali regolamentazioni, mediante quel fenomeno definito come "effetto espansivo del diritto comunitario", rendendo non più improponibili normative interne ispirate a criteri protezionistici".

Ritengo anch'io che queste riflessioni siano d'obbligo in una fase di grande fermento legislativo come quella che stiamo attraversando anche nel nostro ordinamento.

Pier Enzo Baruffi

R I S P O N D E

Ed aggiungo io: di livellamenti verso il basso non ne abbiamo certo bisogno e gli auspici dell'avv. Viciconte dovranno essere accolti.

*Caro Direttore,
il Tribunale di Bergamo e poi la Corte di Brescia hanno introdotto una nuova regola (sono pronto a mostrarti le sentenze): agli incroci senza segnalazioni la precedenza non è di chi proviene dalla destra ma è di entrambi i veicoli oppure non è dell'uno né dell'altro, che è poi la stessa cosa. In caso di scontro si applica quindi il secondo comma dell'art. 2054 c.c., che prevede la colpa pari.*

E' una importante statuizione che voglio segnalare ai giovani colleghi.

Ti saluto con la solita cordialità.

Pier Alberto Biressi

Ti prego di inviarmi le sentenze delle quali accenni, poiché saranno oggetto di esame e di eventuale pubblicazione nella nostra rubrica "Super partes" che in questo numero è particolarmente ricca ed interessante. Identico invito lo rivolgo a tutti i colleghi che leggono il nostro periodico: se avete sentenze interessanti mandatecele! Grazie.

*Caro Direttore,
sul Sole 24 Ore del 5 novembre u.s. è apparsa una notizia interessante: "Il pretore di Bologna ha riconosciuto con un'ordinanza la legittimità degli Ordini professionali alla costituzione di parte civile in un processo per esercizio abusivo della professione".*

La notizia è anche molto importante in un momento in cui gli Ordini sono sotto il tiro dell'Autorità sulla concorrenza.

Infatti gli Ordini potranno intervenire nei procedimenti penali per esercizio abusivo della professione ai sensi dell'art. 90 del codice di procedura penale non limitandosi agli esposti alle Procedure, di cui molte volte si perdono le tracce, ma curando e sollecitando l'iter processuale.

Cordiali saluti.

Carlo Dolci

Come parte in un processo gli Ordini potranno certamente sollecitare l'iter processuale; resta comunque l'a-

mara constatazione che questo iter anche se sollecitato molto spesso è talmente lento da esasperare chiunque; adesso poi vengono sospesi anche quei pochi concorsi in fase di svolgimento per entrare in magistratura con l'effetto che i giudici saranno sempre meno.

*Egredo Direttore,
penso sia utile riferire i lavori del terzo Consiglio Nazionale dell'A.N.F., avvenuto a Firenze il 21/22/23 novembre scorso.*


In detta riunione è stato eletto il nuovo Segretario Generale dell'Associazione nella persona dell'avv. Sergio Paparo del Foro di Firenze. La nomina è avvenuta a seguito delle necessitate dimissioni dell'avv. Leonardi, chiamato dal Congresso di Trieste nello scorso giugno a presiedere l'Organizzazione Unitaria dell'Avvocatura Italiana. Si può dire, ora, che i quadri dirigenziali sono completi, pronti per l'operatività virtuale e reale, per dare contributi al beneficio del Paese e al superamento della "crisi della giustizia".

In occasione della surriferita riunione sono stati distribuiti alcuni periodici territoriali dei sindacati forensi.

Perché non anche la presenza del nostro "Diritto & Rovescio?". Esso non è da meno per veste tipografica, per contenuto, altresì è di appartenenza del nostro gruppo sindacale di Bergamo tra i più numerosi e partecipativi.

La prossima riunione del Consiglio avverrà a Napoli come ha preannunciato il Presidente Nazionale dell'A.N.F. avv. Pier Enzo Baruffi.

Mario Giannetta



*— Il parait décidément que mon gaillard est un grand exilé... tant mieux...
si je parviens à le faire écouter, quel honneur pour moi!*


Cercheremo di essere presenti a

Napoli con questo o con il prossimo numero 18 di D.R. anche se, caro Mario, il nostro giornale viene spedito a quasi tutti i componenti del Consiglio Nazionale della A.N.F.

Itinerari provati e ragionati ai piaceri della gola nelle provincie di Bergamo e Brescia

De Gustibus

DICEMBRE 1997 n. 54



CAMPAGNA ABBONAMENTI '98
Tel. (035) 24.78.08 - Fax (035) 27.10.21
Redazione: Bergamo - Via Clara Maffei, 6

*Non si può pensare bene, amare bene,
dormire bene se non si è mangiato bene*

(Virgilio Marone)

SUITE BERGAMASQUE n° 3

1-Prelude

Personaggi:

L'AVVOCATO CHE GUADAGNA POCO

IL GIOVANE DI STUDIO

La scena si svolge nello studio dell'AVVOCATO CHE GUADAGNA POCO.

Squallore e danze. Si alza il sipario.

IL GIOVANE DI STUDIO (consultando l'agenda):

Oggi ci sono da difendere in Pretura due cause.

L'AVVOCATO: Importanti?

IL GIOVANE DI STUDIO: Tutt'altro: una contravvenzione a un tale che camminava sulle aiuole ai giardini pubblici e un'altra contravvenzione a un tale che ha traversato la strada mentre c'era il segnale rosso.

L'AVVOCATO: Nient'altro per oggi?

IL GIOVANE DI STUDIO (con leggero imbarazzo):

Sì, scadono oggi due cambiali che voi dovete pagare.

L'AVVOCATO: Forti?

IL GIOVANE DI STUDIO: Piuttosto: un effetto da dieci milioni e un altro da venti (valori aggiornati).

(Sipario)

PICCOLE CAUSE, GRANDI EFFETTI

(Da "Tragedie in due battute" di Achille Campanile)

2-Menuet

Si avvicinano le elezioni al Consiglio dell'Ordine e i gruppi organizzati si stanno dando da fare per cercare candidati adatti. Come ognuno sa capita spesso che chi ci tiene (a diventare consigliere) spesso non è adatto, e chi è adatto spesso non ci tiene. Che fare, direbbe Vladimir Ilijc Ulianov? Un collega molto impegnato negli organismi forensi proponeva che a chi pensa solo ad accumulare soldi e clienti sia applicata una "tassa di astensione". Non vuole contribuire con la sua esperienza al governo della categoria? Versi il 10% del fatturato al proprio Ordine. Il nuovo balzello assumerebbe la sigla T.A.I.F. (Tassa Astensione Impegno Forense). Se qualcuno (ma chi?) ritenesse troppo originale la proposta occorrerebbe ritornare ai metodi abituali di selezione.

Innanzitutto è opportuno che non ci si adagi nel viziato di riconfermare ad ogni costo i, pur bravi, consiglieri uscenti: è bene che ci sia sempre un certo rinnovamento negli organismi che ci governano.

Il Sindacato chiede da tempo ai suoi candidati di non ripresen-

tarsi dopo tre mandati consecutivi (quattro per coloro che ricoprono cariche all'interno del Consiglio). Secondo tale criterio alla scadenza di gennaio non sarebbero più rieleggibili Pozzetti, De Biasi, Cicolari, Fustinoni, Galli e Mascali. Il ricambio del 40% dei consiglieri, pur ragguardevole, non porterebbe a grandi scompensi, perché i nove che rimarrebbero sono colleghi di grandi capacità ed esperienza. Certo si dovrebbe cambiare un presidente e un tesoriere, che, a detta di tutti, hanno fornito buona prova, ma nessuno è insostituibile e, fra i consiglieri rieleggibili, si possono elencare diversi nomi all'altezza di ricoprire le cariche vacanti.

Se poi la rinuncia a presentarsi candidato di qualche consigliere uscente e rieleggibile dovesse determinare un ricambio per qualcuno troppo consistente, si potrebbe ipotizzare la ripresentazione del presidente uscente, che ha alle spalle l'esperienza di un solo mandato presidenziale.

Quello che è essenziale è che ci siano candidati disposti a dedicare un poco del loro tempo ai tanti problemi che rendono sempre più complicata la nostra professione. Avanti, c'è posto!

3-Clair de lune

"Qualora il professionista sostenga il mancato pagamento dell'onorario da parte del cliente, si potrà riscontrare presso il Consiglio dell'Ordine se sono state presentate parcelle per il parere o visto di congruità necessario al fine di chiedere il decreto ingiuntivo. L'eventuale riscontro negativo potrà essere considerato, sebbene di per sé non determinante, un elemento di prova di occultamento di compensi".

(Dalla circolare 7/11/1997 n. 289/E del Ministero delle Finanze in ordine ai controlli sull'attività degli studi legali).

4-Passepiéd

Dopo il "pentimento" dell'ex Procuratore della Repubblica di Tortona, dott. Cova, chi non darà ragione al nostro Bracotone? Il PM veneziano Nordio ripropone controlli psico-attitudinali al momento dell'ingresso in magistratura e in quelli di passaggio da una funzione all'altra. Troppo poco, dott. Nordio, i controlli dovranno essere scanditi sui programmi televisivi. A cominciare da quelli di Liguori su Italia 1.

Naturalmente ANM non è d'accordo perché, dice il segretario De Nunzio, la "vigilanza si esplica attraverso il sistema disciplinare e quello delle valutazioni" e perché "il magistrato è sottoposto quotidianamente a un controllo sociale, nel senso che le sue decisioni sono all'attenzione dell'opinione pubblica". Come se fosse possibile, non dico all'opinione pubblica, ma persino al Gip, controllare se il PM, in preda a "una depressione reattiva con spunti fobici", abbia soppresso verbali o costretto i testi a dire quello che gli faceva comodo, al fine di ottenere la carcerazione preventiva dell'indagato per lunghi periodi.

Chi gli spiega, al segretario, che il controllo deve essere preventivo e che l'opinione pubblica non può sostituirsi allo psichiatra?


Claude Debussy

LISTINO DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI '98 di Bergamo e provincia 4^a edizione

Prenotate la Vostra copia al n. (035)24.78.08 - Fax (035) 27.10.21

L'Angolo della poesia


a cura di Franco Offredi



Eternità: rimpianto, sconosciuta
sorgiva d'universo. Muore l'anno
tra festoni di stelle, colorate
bacche di vetro ai pini, prigionieri
sulle pubbliche piazze.
Agli archi luminosi
l'anima tenta un suo cifrario
d'alti sorvoli. A galla delle croci
è il Bimbo che da secoli ritorna
a sbocciar luce nelle notti oscure
del mondo.

Avv. M. Vitali

Buon Natale



E nacque, ne la stalla umile e buia;
e schiuse il Padre d'angeli un sorriso
che palpò per la stellata volta.
L'umile stalla, ne la sua miseria,
stava silente, ne la notte quieta:
senza clamori vi nasceva Iddio;
vi nasceva così; naturalmente,
qual nel segreto del core si chiude.
E prime lo sentirono le stelle,
che: "Gloria a Dio ne gli altissimi cieli"
pienamente cantarono...

Prof. A. Agazzi

A l'è mesanòcc,
a l'nass ol Bambì,
e 'nsèma con Lù
la turna a fiadà la fiducia
che m'èra perdit.
Denàcc a sto S-cèt, a sto Fiòl del Signùr,
ol mònd amò pié de speranza
a l'piéga i zenòcc, e pentit,
no l'fà che pregàl a sircàga la pas.

Nedàl!
la festa che spand i falie e 'l calùr
de zòèrnech che liis sòl foglè de l'amùr!

Abele Ruggeri

Ol presepio: l'è bèl: quace lùmi:
e viòla, e zalce, e ròss: quace culùr!
Quate piante e piantine, e quace fiùr,
in giro di Ré Magi e del Bambì,

del Bambì che l'deènta 'l Salvadùr.
A gh'è 'l castèl de Erode, col mùli,
e la vachina inséma co l'asni.
I s-cècc i vusa: «Quace bèi laùr!».

La nòna la se sègna e la ghe dis:
«Té, tòca miga! E té, stà trich coi mà!
Ol presépio (a l'siv miga?) l'è ün altàr!».

Chèsto l'sucéd amò in d'ü quach país,
a Vila (1), per esèmp: ma 'n sità...
ol Nedàl? A se l'fà 'n montagna o al mar.

Avv. Sereno Locatelli Milesi

Nòcc de Nedàl. Betlemme l'è ü candùr
de niv. Migliù de stèle i varda 'n bass:
'n d'òna stala s'dirèss ch'i se compiàs
de concentrà töt quant al sò ciarùr.

E töt ol üniverso l'ghe fà unùr
a chél picol S-cetì che 'n tèra l'nass,
e l'vé tra i òm a riportà la pas,
per l'ürden misteriùs de Creatùr.

Picol lùmi, prensépe d'ü splendùr
che töt ol mònd a l'gh'ia d'iluminà,
se alura no i t'à vést che quach pastùr,

dopo inte sècol l'è l'umanità
che adèss la turna a Té, con fede e amùr,
o Punto Fermo 'n de l'Eternità!

Giacinto Gambirasio

E' mezzanotte
nasce il Bambino,
ed assieme con Lui
torna a rifiorire la speranza
che avevam perduta.
Dinnanzi a questo Bimbo, Figlio del Signore,
il mondo ancora fiducioso
piega i ginocchi e pentito
Lo prega perché gli doni la Pace.
Natale!

La festa che spande scintille e calore
di ginestre che ardon sul focolare dell'Amore.

Il presepio: è bello, quante lucine:
viola, gialle e rosse: quanti colori!
Quante piante, arbusti e quanti fiori,
attorno ai Re Magi ed al Bambino,

al Bambino, divenuto Salvatore.
C'è il castello di Erode, col mulino,
e poi la mucca assieme all'asinello
i fanciulli gridano "Quante belle cose!"

La Nonna fa il segno di croce e dice loro:
"tu non toccare, tu sta fermo con le mani!
il Presepio, non sapete, è un vero altare!"

Questo in qualche paese può ancora capitare,
come nel mio, ad esempio: ma in città...
il Natale? si fa in montagna oppure al mare.

Notte di Natale! Betlemme è un candore
di neve. Miriadi di stelle guardano laggiù:
verso una stalla ove si compiaccion
di concentrare tutto il lor splendore.

E tutto l'universo vuol far onore
al Fanciullino nato sulla terra,
tra gli uomini disceso a portar la pace,
per misteriosa volontà del Creatore.

Piccola luce, principio di splendore
venuto ad illuminare il mondo,
se allora soli ti vide qualche pastore

dopo venti secoli è tutta l'umanità
che ora ti invoca con fede e con amore,
o Punto fermo dell'Eternità.



L'angolo del passato

Il ricordo è fonte di ricchezza; assumerne i valori è portare beneficio a noi stessi Parliamo dell'Avvocato Lorenzo Suardi

Lorenzo Suardi, nato a Endine il 25 giugno 1900 e deceduto a Bergamo l'1 marzo 1992, non può che essere ricordato fra i grandi avvocati del Foro bergamasco.


Già da ragazzo stendeva in bella grafia le copie degli atti di suo padre, notaio di Endine, ed egli stesso conseguì l'abilitazione alla professione notarile, ma preferì dedicarsi all'avvocatura.

Interrotti gli studi universitari per prestare il servizio di leva da marzo 1918 a tutto ottobre 1919, conseguì la laurea in Giurisprudenza a Pavia nel dicembre 1921. Svolta la pratica presso lo studio dell'avv. Domenico Gennati, si iscrisse all'Albo dei Procuratori nel maggio 1923. Nel luglio 1926 con l'amico e collega avv. Mansueto Fustinoni rilevò lo studio dell'avv. Sebastiano Zilioli, quindi nel maggio 1929 si iscrisse all'Albo del Collegio degli Avvocati.

Profondo studioso e conoscitore di materie giuridiche, fu vero maestro e collaboratore della giustizia nella pienezza del termine. Fu avvocato di preparazione professionale completa e soprattutto essenziale, teso alla ricerca della soluzione in diritto la più corretta, ma non mai fine a se stessa. Esercì la professione con grande passione, con intraprendenza, con continuità, sino a ottobre 1990, quando venne accolta la sua richiesta di essere cancellato dall'Albo. Da gennaio 1955 a dicembre 1967 per ben dodici anni fece anche parte del Consiglio dell'Ordine.

Richiamato alle armi quale Capitano del Genio Artieri dal 13 gennaio 1941 fu assegnato al Settimo Battaglione di stanza in Jugoslavia a Lubiana dove da buon soldato ebbe l'ammirazione dei subalterni e la lode dei superiori. Alla fine della guerra riprese la professione con slancio e dedizione assidua.

Seguirono gli anni di più intensa attività. Fu chiamato a far parte della Giunta Provinciale Amministrativa e a questo compito si dedicò sempre con entusiasmo e nel 1970 alla scadenza del mandato gli venne conferita la medaglia d'oro di benemerita per l'importante opera svolta nell'interesse della comunità. Già Consigliere di Amministrazione della Popolare di Bergamo dal 1944, resse la Presidenza dell'Istituto dal 1955 al 1985, per ben trenta anni e l'assemblea dei soci del 12/04/86 lo elesse per acclamazione Presidente Onorario. Il lungo periodo di sua presidenza coincise con una crescita notevole della Popolare, certamente favorita e stimolata dalla sua guida saggia e lungimirante. Fu anche Consigliere e Presidente



avv. Lorenzo Suardi (1900 - 1992)

dal 1962 al 1981 dell'Associazione Tecnica delle Banche Popolari e dal 1959 al 1981 Vice Presidente di Centro Banca. Fu Consigliere di Amministrazione di numerose altre Società bergamasche e di Enti culturali e assistenziali.

Per la sua preparazione in materia economico finanziaria ricevette la laurea honoris causa di dottore in Scienze Economiche e Commerciali presso l'Università di Bergamo. Non solo in campo economico e finanziario Suardi dimostrò la propria capacità, ma fu anche profondo nelle discipline urbanistiche e delle costruzioni. Ebbe modo di coordinare, affrontare e realizzare progetti di interventi edilizi nei quali, con grande autorevolezza, fornì suggerimenti anche di merito alle soluzioni tecniche in discussione. Fu chiamato a presiedere la Commissione Vescovile per la ricostruzione del Seminario e quella per la ricostruzione del Collegio

Sant'Alessandro. Per questo suo impegno sociale, trasparente e disinteressato, per questa sua attività intelligente, serena, attenta e generosa nel giugno del '63 Papa Giovanni gli conferì la Commenda dell'Ordine di San Gregorio Magno e nel dicembre del '67 ricevette l'alta Onorificenza Pontificia di Grande Ufficiale di detto Ordine, quest'ultima così motivata: "per aver servito la Chiesa, cooperando fattivamente alla costruzione della casa dei seminaristi che sono la speranza viva della Chiesa".

Uomo di intuizione immediata, l'avv. Suardi non lasciava spazio al dubbio e all'incertezza, le sue direttive erano sicure e tutte si fondavano sull'onestà morale e sulla competenza professionale delle sue scelte. Queste sue doti vennero riconosciute con l'Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica e con la medaglia di benemerito del Comune di Bergamo che gli venne conferita nel 1988.

Due generazioni di Colleghi fecero pratica presso lo studio Fustinoni e Suardi e tutti di certo ricordano la cordialità dell'avv. Suardi, la sua affabile semplicità, la sua capacità di ascoltare, comprendere, consigliare, aiutare. Forse non tutti sanno che Suardi fu anche apicoltore entusiasta e dedicò le ore del proprio tempo libero a questo suo hobby, al quale si appassionò da tredicenne sino a che le forze glielo consentirono. Della vita delle api amava parlare e il piacere di ascoltarlo era pari all'interesse che egli sapeva suscitare nel riferire ogni argomento, nel rispondere ad ogni domanda.

Forse non tutti sanno che ...

è giunto il momento di essere propositivi circa la formazione professionale dell'aspirante avvocato. In attesa della riforma dell'ordinamento forense e di una disciplina relativa alla pratica che renda obbligatoria la frequenza delle scuole professionali, perché non organizzare un corso biennale di indirizzo teorico-pratico comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza forense a livello locale?

Mi si obietterà che i costi sarebbero enormi, i docenti non sempre reperibili e/o disponibili, i problemi logistici davvero insormontabili, anche solamente considerando la durata.

A tutti rispondo

- gli iscritti al Sindacato Forense sono avvocati esperti e preparati che spesso e per la maggior parte hanno dedicato entusiasticamente qualche ora del loro tempo nell'esame ed approfondimento di questioni giuridiche con i colleghi più giovani, attenti ascoltatori in ogni occasione;

- il nostro Sindacato ha dimostrato sempre una notevole capacità organizzativa perché il Direttivo, in questo senso, più che politico è dav-

vero efficace strumento esecutivo dell'Associazione;

- i costi conseguentemente si ridurrebbero drasticamente riguardando l'affitto dei locali utilizzati per le lezioni e poco altro.

Lasciatemi ipotizzare le materie - diritto civile e processuale civile; diritto penale e processuale penale; diritto amministrativo; diritto commerciale e diritto del lavoro - ed ancora prevedere una o più lezioni settimanali, di circa due ore, con assegnazione ai partecipanti di un tema a carattere pratico che verrà valutato, nonché lo svolgimento di prove simulate d'esame ogni due mesi circa. Ad esempio, la lezione orale potrà riguardare aspetti contrattuali e la traccia assegnata concernere un parere ovvero la redazione di un atto di citazione o la richiesta di provvedimenti urgenti.

Al termine del primo anno di corso una apposita Commissione, formata dai docenti, intratterrà con ciascun partecipante una discussione orale sulle materie oggetto di programma per saggiare la bontà della preparazione degli iscritti, mentre alla fine del biennio suggerirei una verifica di quanto

appreso dai partecipanti a mezzo di idonee prove scritte.

Non pretendo di aver già previsto, programmato ed organizzato una "Scuola del Sindacato": molto lavoro resta concretamente da fare (scelta del responsabile, indicazione dei docenti, redazione di un programma preciso delle lezioni ed identificazione del luogo ove tenere le stesse, determinazione della quota degli iscritti, ecc.) prima di poter parlare di corsi, programmi e lezioni. Ciò che mi preme sottolineare è che il nostro Sindacato ha sempre sentito vivo e primario l'impegno perché i colleghi più giovani avessero un aiuto a completare il periodo di pratica attraverso lezioni programmate e prove scritte su questioni giuridiche e casi pratici e hanno consentito loro di affrontare l'esame di abilitazione con ulteriori strumenti.

Perché non rendere definitivo e certo tale impegno con l'istituzione di una scuola professionale? Non ci mancano coraggio, esperienza e mezzi per riuscire a raggiungere anche tale traguardo: proviamoci!

Paolo Monari

Super Parties

a cura di Paolo Corallo

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

“E’ necessario valutare, caso per caso, se la norma, di cui si ritiene integrata la violazione, ricollegli, o meno, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria all’accertamento del reato.

Nel caso di specie - applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e s.s. c.p.p. in relazione ad imputazione per violazione dell’art. 187 C.d.s. - in mancanza di un accertamento del reato, non si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (c.f.r. Cass. Sez. V, 30.10.1996 n. 10980)”.

Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Treviglio, dott. Massimo Gaballo. Sentenza n. 223 del 29.10.1997.

IL DIRITTO DI CRITICA

Il diritto di cronaca e critica politica rientra nella più vasta categoria di diritti pubblici soggettivi relativi alla libertà di pensiero e di stampa riconosciuti dall’art. 21 della Costituzione.

Il conflitto tra tale diritto e quello alla dignità personale di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, come ogni ipotesi di conflitto tra un bene ed un interesse generale, deve essere risolto dando la preferenza alla libertà di parola, senza la quale la stessa dialettica democratica sarebbe irrealizzabile.

Il principio, però, opera, per giurisprudenza consolidata, solo se la cronaca e la critica abbiano rispettato i limiti della verità, della continenza e dell’interesse pubblico della notizia, costituenti allora i requisiti minimi necessari per la sussistenza della causa di giustificazione del diritto di cronaca.

La verità richiede almeno un serio accertamento dei fatti: la cronaca, per sua natura, non può essere invenzione di fatti immaginari, ma narrazione di fatti veri.

La libertà di pensiero gode di particolare garanzia, proprio perché assolve ad una funzione primaria, quale è quella di informare il pubblico di ciò che accade.

E’ chiaro quindi che tale garanzia non ha ragione di esistere allorché la cronaca consiste nella narrazione di fatti immaginari.

Se il diritto di cronaca è il reciproco del diritto di informazione, che si fonda sull’interesse sociale intorno alla notizia, la notizia falsa sottrae per se stessa la cronaca a tale relazione di reciprocità, quale che ne sia la rilevanza, onde non può essere scriminata dall’interesse sociale, che è il presupposto del diritto di divulgarla (Cass. sez. V 7393/96).

L’esimente costituita dall’esercizio del diritto di cronaca sussiste non soltanto nel caso che la notizia diffusa sia oggettivamente vera, ma anche in quello in cui lo sia solo soggettivamente: il che si verifica quando, pur essendo la notizia falsa, essa sia stata creduta in buon fede vera dal giornalista.

Il requisito della veridicità, condizionante la liceità della divulgazione, va infatti inteso in senso relativo, nel senso di ricomprendervi anche la notizia di fatti soggettivamente veri, purché sussista la ragionevole ed incolpevole opinione della loro rispondenza al vero.

Non costituisce infatti valida ragione per escludere il valore della verità putativa la considerazione che il fatto riferito sia non obiettivamente vero, perché tale affermazione si risolve in una evidente petizione di principio: la putatività di un fatto, per definizione, ne presuppone la obiettiva diversità o persino la sua inesistenza.

La scriminante, nella forma putativa, è ipotizzabile peraltro solo quando il cronista abbia assolto l’onere di esaminare, controllare e verificare i fatti oggetto della sua narrazione ed offerto la prova della cura da lui posta negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine a quella verità (Cass. S.U. 8959/84).

Tale onere non è assolto quando ci si affidi ad una fonte che non ha pretese di esprimere certezze (Cass. sez. V 5258/85), come quella giornalistica, altrimenti le fonti propalatrici delle notizie - attribuendosi reciprocamente credito - finirebbero per rinvenire in se stesse attendibilità.

D’altra parte la prova della scriminante deve verte sul fatto e cioè sulla verità della notizia, non sulla attendibilità della fonte di informazione, dal momento che il giornalista può essere esentato dall’aver pubblicato una

notizia non vera solo dimostrando di averne svolto un serio controllo (Cass. sez. V 7393/96).

Per la divulgazione televisiva, in ragione del maggiore impatto che sul pubblico tale mezzo di comunicazione può esplicare, con una immediatezza ed una forza di suggestione che non sono certo di altri mezzi di comunicazione, il principio relativo alla verità putativa richiede nel giornalista un grado più elevato di prudenza, per andare esente da responsabilità in relazione a divulgazioni che ledano diritti soggettivi (Cass. sez. III 1147/92).

La continenza implica la necessità di una sufficiente correlazione tra commento e valutazione ed i fatti riferiti, nel senso che la cronaca non deve andare al di là di quanto è strettamente necessario per l’appagamento del pubblico interesse all’informazione e la critica non deve trasmodare in attacco personale, di modo che la pubblicazione non si riveli solo strumento di aggressione alla figura morale ed alla reputazione.

L’interesse pubblico della notizia origina dal principio di interesse generale che sviluppa il diritto di cronaca e di informazione di cui al richiamato art. 21 della Costituzione.

Tribunale di Bergamo - Giudice per le indagini preliminari, dott. Vito di Vita. Sentenza n. 317 del 7.7.1997.

MALATTIE PROFESSIONALI

Vicenda

I tre imputati venivano tratti a giudizio per avere cagionato la morte per mesotelioma pleurico di due dipendenti per colpa consistita in violazione delle norme in materia di igiene del lavoro; in particolare gli imputati, nella qualità di successivi direttori di uno stabilimento per la produzione di manufatti in amianto, avevano esposto i lavoratori a concentrazioni di polveri di amianto superiori ai valori limite di soglia raccomandati all’epoca per l’intero arco di durata temporale del rapporto lavorativo, avevano omesso di sottoporre i lavoratori a specifici accertamenti clinici e radiologici per accertare l’esposizione subita, avevano omesso di renderli edotti dei rischi specifici connessi alla loro attività, nonché dei rimedi necessari per prevenire i danni derivanti dai rischi predetti, avevano omesso di fornire ai lavoratori mezzi di protezione idonei (tute e maschere), e comunque non avevano preteso l’utilizzazione o sanzionato la mancata utilizzazione della maschera obbligatoria antipolvere fornita solo in data successiva al 1971, non avevano effettuato un continuo monitoraggio per rilevare fibre di asbesto aerodisperse nell’ambiente di lavoro, non avevano adottato provvedimenti di carattere organizzativo e tecnico-strumentale atti a ridurre la diffusione delle fibre di amianto nell’ambiente di lavoro, in specie omettendo di adottare tempestivamente i rimedi suggeriti dalla migliore tecnologia per ridurre al minimo il rischio specifico per i lavoratori.

Ragioni della decisione

Nel caso di specie si è accertato: 1) che le vittime sono decedute per mesotelioma pleurico da esposizione professionale ad asbesto; 2) che gli imputati, destinatari delle norme di prevenzione delle malattie professionali, hanno posto in essere tutte le violazioni alla normativa sull’igiene del lavoro contestate; 3) che, a causa del particolare meccanismo patogenetico del mesotelioma pleurico (che colpisce i rari soggetti suscettibili anche in seguito a brevissime e/o modestissime esposizioni ad asbesto senza che possa attribuirsi rilievo a eventuali successive esposizioni), la malattia e il conseguente decesso si sarebbero comunque verificati con alto grado di probabilità anche se gli imputati avessero osservato gli obblighi giuridici posti a loro carico; 4) che proprio per questo motivo il legislatore con la legge 257/92 ha vietato qualsiasi attività avente ad oggetto l’amianto ad eccezione della bonifica, riconoscendo di fatto che, per quante cautele si adottino, non è tecnicamente possibile raggiungere un livello di rischio socialmente accettabile.

Pertanto nel caso di specie deve ritenersi insussistente il nesso di causalità tra le condotte colpose contestate e l’evento dannoso, non essendo stato provato che l’osservanza della normativa avrebbe evitato l’evento dannoso con alto grado di probabilità. La ritenuta esclusione del nesso di causalità assorbe l’accertamento dell’elemento soggettivo sotto il profilo della preve-

dibilità alla stregua delle conoscenze scientifiche dell'epoca, peraltro sussistente nel caso di specie, essendo stati accertati profili di colpa specifica ed essendo già consolidata la conoscenza che l'esposizione ad asbesto provoca l'asbestosi, malattia inguaribile e potenzialmente mortale, indennizzata fin dal 1943. Ne discende l'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste.

Pretore di Bergamo - Dott. Massimo Gaballo. Sentenza n. 546 del 3.4.1997.

Nota a sentenza

L'elaborazione giurisprudenziale e dottrina in tema di malattie professionali deve fare i conti da qualche anno col mesotelioma pleurico, una gravissima patologia, fortunatamente molto rara, caratterizzata da un particolare meccanismo patogenetico. Infatti, solo da qualche anno, in seguito a vaste iniziative di indagine portate avanti soprattutto dalla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Torino, si è accertata l'eziologia professionale di numerosi decessi in un primo tempo attribuiti a cause naturali.

Il mesotelioma pleurico è un tumore a prognosi infausta, caratterizzato da una breve sopravvivenza, causato quasi esclusivamente dall'amianto, ma che non sempre si accompagna all'asbestosi.

Questa neoplasia si differenzia dagli altri tumori a causa o con causa nota, e soprattutto dal cancro al polmone anch'esso provocato dall'amianto, per i seguenti aspetti:

- il mesotelioma è caratterizzato da un periodo di latenza (intervallo di tempo tra l'inizio dell'esposizione e la comparsa del tumore) molto lungo, da quindici a quaranta anni, con una media di circa 30/35 anni, risultando eccezionali i periodi di latenza inferiori ai quindici anni;
- il mesotelioma può manifestarsi, oltre che quale complicanza dell'asbestosi, anche a seguito di inalazioni di quantità di amianto straordinariamente piccole, intese come bassi livelli e/o relativamente brevi esposizioni, nell'ordine di alcune settimane;
- nel mesotelioma, una volta inalata la dose innescente, sono irrilevanti eventuali ulteriori esposizioni (letteratura prevalente);
- nella genesi del mesotelioma gioca un ruolo determinante la suscettibilità individuale.

Ne discende che, mentre l'asbestosi e il carcinoma polmonare, essendo dose-correlati con una soglia di sicurezza, si possono prevedere e prevenire con gli opportuni interventi di igiene industriale, il mesotelioma non può essere prevenuto nell'ambiente di lavoro: solo l'azzeramento dell'esposizione può evitare che i pochissimi soggetti suscettibili sviluppino il mesotelioma perché, una volta inalata la dose innescente, nessun presidio di prevenzione può impedire la comparsa del mesotelioma dopo il periodo di latenza. Inoltre allo stato non è possibile in alcun modo individuare i lavoratori suscettibili di sviluppare il mesotelioma, neppure durante il periodo di latenza, per cui nessuna efficacia pratica può riconoscersi a tali fini alle visite periodiche. Neppure la diagnosi precoce è di qualche utilità terapeutica, atteso che la neoplasia evolve rapidamente verso il decesso che avviene nell'80% dei casi nei due anni e nel restante 20% nei quattro anni dall'insorgenza dei sintomi.

Lo stesso legislatore italiano, vietando con la legge 27.3.1992 n. 257 l'estrazione, l'importazione, commercializzazione e utilizzazione industriale di tutti i tipi di amianto, ha di fatto riconosciuto che, per quante cautele si adottino, non è tecnicamente possibile raggiungere un livello di rischio socialmente accettabile.

Nei due più autorevoli precedenti giurisprudenziali della Pretura di Torino (sentenza 9.2.1995 n. 853 c/ Barbotto Beraud Ognissanti + 1 e sentenza 5.7.1996 n. 4840 c/ Calamandrei Angiolo + 11) il nesso di causalità è stato ritenuto sussistente sotto il profilo dell'aumento del rischio dell'evento dannoso conseguente alle violazioni contestate, ma in entrambi i casi non risulta provato in modo rigoroso che l'osservanza della normativa avrebbe evitato l'evento dannoso con alto grado di probabilità, tenuto conto del particolare meccanismo patogenetico del mesotelioma.

Di qui la mancanza del nesso di causalità tra le violazioni della normativa sull'igiene del lavoro e i decessi per mesotelioma pleurico, specie quando si accerti in concreto un basso livello di esposizione subito dalla vittima.

In questo tipo di processi viene particolarmente approfondito il profilo soggettivo della prevedibilità dell'evento, ripercorrendo con dovizia di citazioni dalla letteratura scientifica l'evoluzione delle conoscenze sulla genesi

asbestosica del mesotelioma pleurico. Si consideri che la Corte d'Appello di Torino con la sentenza 15.10.1996 ha riformato la sentenza di condanna della Pretura di Torino n. 853/95 assolvendo l'imputato Barbotto perché il fatto non costituisce reato, proprio escludendo la prevedibilità dell'evento, nonché, in quel caso, la violazione della normativa sull'igiene del lavoro.

Sul punto va in primo luogo rilevato che l'esclusione del nesso di causalità assorbe l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della prevedibilità dell'evento. In ogni caso l'individuazione dell'anno dal quale può dirsi consolidata in campo scientifico la conoscenza del rapporto causale tra asbesto e mesotelioma deve ritenersi irrilevante alla luce del principio giurisprudenziale consolidato secondo il quale in tema di colpa specifica ad integrare la colpa medesima basta l'inosservanza della regola cautelare imposta dalla legge, regolamento, ordine o disciplina, benché beninteso l'evento verificatosi sia riconducibile al tipo di evento che tale regola intende prevenire, per cui non vale invocare la mancanza del requisito della prevedibilità, essendo questa insita nello stesso precetto normativo violato (Cass. sez. IV n. CED 174226/90).

Ma nel caso di specie l'evento dannoso, inteso come danno grave alla salute dei lavoratori, era pienamente prevedibile in concreto anche in virtù della qualifica professionale degli imputati (direttori di stabilimento), atteso che fin dai primi decenni del secolo era noto che l'amianto provoca l'asbestosi, malattia inguaribile e potenzialmente mortale, indennizzata fin dal 1943. Infatti la costante giurisprudenza della S.C. ha affermato il principio che ai fini del giudizio di prevedibilità deve aversi riguardo alla potenziale attitudine della condotta a dar vita a una situazione di danno, e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell'evento dannoso quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione.

Dott. Massimo Gaballo

COLPA PROFESSIONALE MEDICA

“La compiuta istruttoria ha evidenziato una totale insussistenza dei profili di colpa ascritti agli imputati. Con riferimento all'imputazione di esecuzione dell'esame clinico in assenza di indicazioni, va considerato che l'indicazione all'esecuzione era corretta, in quanto le risultanze di precedenti esami evidenziavano la necessità di accesso al medesimo. Quanto all'esecuzione dell'esame clinico, del quale si discute, da parte dell'imputato non sono emersi elementi per ritenere che la lesione sia ascrivibile ad una manovra errata dell'operatore. In primo luogo perché tale metodica, anche in mani esperte, non è priva di rischi; in secondo luogo perché l'esame radiologico, eseguito il giorno successivo a quello in cui è stata effettuata la prova di indagine clinica in questione, non ha rilevato reperti indicativi della lesione considerata. Quanto precede depone per un danno non causato direttamente dalle manovre di indagine clinica ma secondario ad una patologia.

Per quanto riguarda, invece, l'imputazione di tardiva disposizione ed esecuzione dell'intervento chirurgico, va osservato che il medesimo non può ritenersi tardivo in base ad una valutazione ex ante. In ogni caso, va precisato che anche se l'intervento fosse stato eseguito prima del momento in cui realmente è stato effettuato, le probabilità di sopravvivenza sarebbero aumentate di poco. Ciò in considerazione delle gravi condizioni generali del paziente. La Corte di Cassazione, invece, ritiene sussistente il nesso di causalità quando l'opera del sanitario, se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di successo tali da fare ritenere che la vita del paziente sarebbe stata probabilmente salvata (cfr. Cass. Sez. IV, n. CED 188921/91)”.
Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Treviglio, dott. Massimo Gaballo. Sentenza n. 57 del 19.2.1997.


SEPARAZIONE GIUDIZIALE

Alla luce delle conclusioni tenorizzate dalle parti, il Collegio si vede costretto a ricordare che, in sede di separazione giudiziale dei coniugi, non può essere presa in considerazione alcuna domanda tesa ad ottenere lo scioglimento della comunione legale su beni mobili ed immobili, giacché tale scioglimento si verifica “ex nunc” solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, mentre non spiega alcun effetto al riguardo il provvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c., stante il limitato contenuto e la funzione meramente provvisoria del medesimo (Cass. sez. I 7 marzo 1995 n. 2652; Cass. sez. I 17 dicembre 1993 n. 12523).

Tribunale di Bergamo - Sezione Ia civile. Giudice istruttore, dott. Mauro Mocchi. Causa civile n. 4118/1990 R.G. Sentenza del 16.1.1997.

mita TC-680

FAX LASER



FAX FOTOCOPIATRICE MODEM STAMPANTE LASER

VELOCITA' e RISPARMIO

Con la scansione veloce di appena 3 secondi del TC-680 potrete risparmiare tempo e denaro. Il messaggio viene memorizzato in pochi secondi riducendo radicalmente i costi telefonici.

MEMORIA

Usando a pieno la memoria del TC-680, il vostro lavoro d'ufficio sarà più semplice. Inoltre la memoria standard di 1MB è espandibile a 3MB.

LASER

MITA TC-680 è anche una stampante laser (406x392 dpi). Consente quindi stampe perfette in tempi brevissimi.

INTERFACCIA

Possibilità di aggiungere l'interfaccia seriale RS-232C (opzionale) per la connessione con il computer

IL FUTURO E' ADESSO



BEVILACQUA STEFANO

VIA NOLI 12/e • 24125 BERGAMO • TEL. 035/234301 - FAX 035/231538 • CON. ESCL.

mita